



SENT. N. 26/25

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI

Presidente relatore

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

Cristiano BALDI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24158** del Registro di Segreteria, ad

istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte,

nei confronti di **B.M.**, nata a **omissis** il **omissis** ed ivi residente in

Via **omissis**, cod. fisc.: **omissis**, in proprio e

nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale

“A. DI B.M.” (P. IVA n. **omissis**), cancellata

dal Registro delle Imprese in data 12.6.2015.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 19 febbraio 2025, con l'assistenza del

Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Presidente Marco Pieroni, per

il Pubblico Ministero, il Vice Procuratore Generale Consigliere Alessandro

Napoli come da verbale.

La parte convenuta non risulta costituita nel giudizio.

Esaminati gli atti.

Ritenuto in

FATTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato la convenuta in epigrafe indicata, perché se ne accerti e dichiari la responsabilità amministrativo contabile, richiedendone la condanna, a titolo di risarcimento del danno erariale ad essa ascritto, al pagamento dell’importo complessivo di euro 5.242,11, in favore di FINPIEMONTE S.p.A. (di seguito anche Finpiemonte), e per essa della Regione Piemonte.

2. Risulta dagli atti che con nota prot. n. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, in adempimento degli obblighi di cui agli artt. 51 e ss. del codice giustizia contabile, Finpiemonte S.p.A. trasmetteva alla Procura contabile presso questa Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, un dettagliato prospetto di n. 606 posizioni debitorie riguardanti n. 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di mancate restituzioni di finanziamenti erogati.

2.1. Con pec acquisita dalla Procura regionale al prot. n. 4504 del 24.7.2020, Finpiemonte S.p.A. trasmetteva la documentazione relativa all’impresa individuale epigrafata e quantificava l’attualità del credito restitutorio in capo alla stessa in euro 8.669,89, di cui euro 8.212,96 a titolo di quota capitale ed euro 456,93 a titolo di oneri di agevolazione.

Con pec del 15.10.2020, Finpiemonte S.p.A. trasmetteva, anche, l’atto di costituzione in mora (nota di Finpiemonte n. 20-40192 del 31.8.2020).

Con pec del 16.11.2020, Finpiemonte S.p.A. trasmetteva ulteriore documentazione, tra cui le notifiche del provvedimento di revoca del finanziamento.

Con pec del 3.12.2020 Finpiemonte S.p.A. trasmetteva il bando “*Allegato A* -

INTERVENTI PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI CREAZIONE

D'IMPRESA” (d’ora in avanti, anche Programma), riferito alla agevolazione in questione nell’ambito delle Misure a favore dell'Autoimpiego e della Creazione d’impresa.

Con pec del 26.11.2021, Finpiemonte S.p.A. trasmetteva un aggiornamento delle creditorie relative alle denunce già segnalate, tra cui figurava anche l’impresa individuale “*A. DI B.M.*” (cancellata), rispetto alla quale veniva confermato il credito in essere pari euro 8.669,89, di cui euro 8.212,96 a titolo di quota capitale ed euro 456,93 a titolo di oneri di agevolazione.

Con decreto istruttorio n. 127/2024 del 10.5.2024, la Procura regionale disponeva la trasmissione da parte di Finpiemonte S.p.A. di ulteriore documentazione integrativa, poi inviata da quest’ultima con pec del 22.5.2024 e successiva integrazione del 27.5.2024.

2.2. Alla luce delle informazioni e della documentazione acquisite, risulta che l’impresa individuale in epigrafe non ha presentato la documentazione delle spese sostenute, attestanti l’effettivo realizzo dell’intervento, e non ha mantenuto i requisiti necessari di ammissibilità entro le tempistiche stabilite dal Programma.

2.2.1. Più nel dettaglio, l’impresa individuale “*A. DI B. M.*” in data 28.2.2012, con invio telematico di cui al n° 1000531, aveva presentato domanda di agevolazione ai sensi dell’art. 42 della legge regionale n. 22 dicembre 2008, n. 34 e s.m.i. – Misure a favore dell'Autoimpiego e della Creazione d’impresa (codice domanda 726).

La richiesta della predetta impresa, a valere sul Programma, riguardava la

	concessione di un finanziamento e di un contributo per il sostenimento delle	
	spese inerenti all'avvio di un negozio di abbigliamento (opere edili, acquisto	
	arredi strumentali, promozione e pubblicità, consulenza, canoni di affitto e	
	assistenza tecnica gestionale), con un costo preventivato pari a euro 21.901,27	
	relativo alla richiesta di finanziamento e pari ad euro 22.600,00 relativo alla	
	richiesta del contributo a fondo perduto.	
	2.2.2. In data 1.6.2012 Finpiemonte S.p.A., recepito il parere favorevole del	
	Gruppo tecnico di Valutazione, approvava il progetto presentato relativo alle	
	spese per promozione e pubblicità, consulenza, canoni di affitto e assistenza	
	tecnica gestionale e concedeva all'impresa un contributo a fondo perduto pari	
	ad euro 9.040,00.	
	Successivamente, in data 30.10.2012, Finpiemonte S.p.A., recepito il parere	
	favorevole del Gruppo tecnico di Valutazione, approvava, altresì, il piano di	
	investimento presentato relativo alle spese per opere edili e acquisto arredi	
	strumentali e concedeva all'impresa un finanziamento pari ad euro 21.901,27	
	così suddiviso: 60% con fondi regionali a tasso zero (per euro 13.140,76) e 40%	
	con fondi bancari a tasso convenzionato (per euro 8.760,51) (Provvedimento	
	Finpiemonte S.p.A. prot. n. 12-41479 del 30.10.2012).	
	In data 19.11.2012 Finpiemonte S.p.A. erogava la quota regionale (60%) del	
	finanziamento concesso pari, come detto, ad euro 13.140,76. Il predetto	
	finanziamento era assistito da garanzia consortile di Italia Com-fidi	
	limitatamente al 50% della perdita definitiva.	
	2.2.3. Come previsto dal Programma ed in virtù dell'art. 7, intitolato	
	“ <i>Procedure</i> ”, in data 1.6.2014, scadevano i termini per la realizzazione	
	dell'intervento relativo al contributo a fondo perduto; in data 1.7.2014	
	- pag. 4 di 17 -	

	scadevano i termini per la presentazione della rendicontazione delle spese	
	sostenute relative al contributo a fondo perduto; in data 19.11.2014 scadevano	
	i termini per la realizzazione dell'intervento relativo al finanziamento agevolato	
	ed in data 19.12.2014 scadevano i termini per la presentazione della	
	rendicontazione delle spese sostenute relative al finanziamento agevolato.	
	In data 31.5.2015 l'impresa cessava l'attività svolta e in data 12.6.2015 veniva	
	cancellata dal Registro delle Imprese.	
	2.2.4. In data 16.1.2019, verificata la perdita dei requisiti di ammissibilità entro	
	le tempistiche stabilite dal programma e la mancata presentazione della	
	rendicontazione finale delle spese sostenute con il concorso del finanziamento	
	pubblico concesso, Finpiemonte S.p.A., con nota n. 19-01044, dava avvio al	
	procedimento di revoca: a) del finanziamento e b) del contributo, poi concluso	
	con l'atto finale di revoca, nota n. 19-09323 del 4.4.2019, con il quale veniva,	
	altresì, intimata alla titolare dell'impresa individuale la restituzione della	
	somma complessiva, relativamente al finanziamento concesso - il contributo,	
	in realtà non è mai stato erogato - pari ad euro 8.669,89, di cui euro 8.212,96 a	
	titolo di quota capitale ed euro 456,93 a titolo di oneri di agevolazione, oltre ad	
	interessi di mora eventualmente dovuti.	
	Peraltro, già in data 10.11.2015 la co-finanziatrice (Unicredit S.p.A.) aveva	
	comunicato la revoca degli affidamenti alla beneficiaria.	
	2.2.5. Persistendo la debenza dell'importo indicato nel provvedimento di	
	revoca, e non avendo l'impresa beneficiaria provveduto all'invio della	
	rendicontazione finale di spesa, in data 31.8.2020 Finpiemonte S.p.A. adottava	
	apposito atto di costituzione in mora, successivamente comunicato con nota in	
	data 21.12.2020.	
	- pag. 5 di 17 -	

2.2.6. La mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa e la perdita dei requisiti di ammissibilità entro le tempistiche stabilite dal Programma comportano la revoca totale del beneficio, così come stabilito dall'art. 8 *"Cause di revoca totale delle Agevolazioni"* del Programma in oggetto: *"Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora: a) i soggetti beneficiari non mantengano e/o perdano uno o più requisiti di ammissibilità prima di realizzare la rendicontazione di cui al precedente paragrafo 7; [...] e) l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario"*.

2.3. In tale quadro fattuale, la Procura con atto del 27 settembre 2024, ha citato la Signora B.M., in proprio e nella qualità di titolare e legale rappresentante *pro tempore* dell'impresa individuale *"A. DI B.M."*, cancellata dal R.I. in data 12.6.2015, per sentirla condannare, a titolo di responsabilità da sviamento da finalità pubbliche per il danno erariale costituito dalla provvidenza indebitamente fruita, a titolo di finanziamento pubblico, pari ad euro 5.242,11, di cui euro 4.785,18 a titolo di quota capitale ed euro 456,93 a titolo di oneri di agevolazione, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria.

2.3.1. Secondo la Procura regionale, sussiste, nella vicenda in contestazione, il rapporto di servizio tra il soggetto privato, che ha percepito il finanziamento, e l'ente pubblico.

L'instaurazione del rapporto di servizio è, infatti, correlata non solo alla riferibilità all'impresa beneficiaria del contributo degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche all'attività stessa di chi, disponendo della somma erogata in

modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione. Posto, infatti, che il dato fondante della responsabilità è la distrazione dei fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato, sia coloro che li hanno distratti per averne avuto la disponibilità (Cass. ord., 3 marzo 2010, n. 5019).

A *fortiori* laddove, come nel caso di specie, beneficiaria sia un'impresa individuale.

2.3.2. Secondo la Procura, la condotta tenuta dalla convenuta, determinando lo “sviamento” delle risorse pubbliche, si concretizza in un danno erariale per effetto sia dell'indebita fruizione della provvidenza, sia della mancata restituzione della stessa.

2.3.3. In punto elemento psicologico, le sopradescritte condotte della convenuta sono contraddistinte, secondo la Procura, da dolo, venendo in emersione in capo alla medesima la rappresentazione e volizione del fatto dannoso, o, comunque, da colpa grave, attesa l'inescusabile e manifesta violazione dei sopradescritti elementari ed esigibili doveri pubblicistici, come si evince anche dal procedimento di revoca di Finpiemonte S.p.A.

3. Espletata l'attività di indagine, è stato emesso dalla Procura regionale rituale invito a fornire deduzioni nei confronti di B.M., con contestazione di danno erariale pari ad euro 5.242,11, oltre ulteriori interessi e rivalutazione monetaria.

Con tale atto la presunta responsabile è stata, altresì, costituita in mora per il pagamento della suindicata somma in favore dell'Amministrazione

danneggiata.

3.1. L'invito a dedurre è stato debitamente notificato, con assegnazione del termine di 45 giorni per presentare deduzioni scritte/documenti e per richiedere l'audizione personale.

3.2. L'invitata ha fatto pervenire deduzioni difensive/documenti, con richiesta di audizione personale.

3.3. La convenuta deduceva di aver inviato, in passato, a Finpiemonte la rendicontazione di tutte le spese sostenute, di importo elevato, così riepilogabili: a) 12.000,00 euro per canoni di affitto annuo per l'immobile sede dell'attività; b) 2.500,00 euro per creazione Garanzia Italia Comfidi; c) 15.399,00 euro per acquisto arredi e strumenti; d) 6.502,18 euro per opere murarie, impianti elettrici ed idraulici; e) 3.000,00 euro per promozioni e pubblicità; f) 1.200,00 euro di spese annue per contabilità commercialista. Precisava, poi, di aver assolto al pagamento di buona parte delle rate del prestito ricevuto e che, a seguito di apposita garanzia ITALIACOMFIDI, ha versato sul c/c aziendale domiciliato presso Unicredit la somma di euro 7.681,18 a titolo di copertura del 50%.

Infine, illustrava le ragioni della chiusura dell'attività, riconducibili a mancanza di utili e sovraindebitamento per cause indipendenti dalla volontà della medesima, precisando, da ultimo, di versare in una situazione di estrema difficoltà anche economica.

3.4. All'esito delle deduzioni scritte, l'Ufficio requirente effettuava attività istruttoria integrativa avente ad oggetto, da un lato, la verifica di un'eventuale presentazione, pur tardiva, a Finpiemonte della prescritta rendicontazione e, dall'altro, l'attestazione del credito vantato nei confronti della convenuta a

tutt'oggi, con conseguente rituale comunicazione alla convenuta.

In sede di audizione personale, la Signora B. precisava quanto segue:

“Richiamo quanto indicato nelle deduzioni in atti ed in particolare, la garanzia Com-fidi che sarebbe dovuta intervenire a parziale copertura della restituzione.”.

4. Ritene la Procura che, sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale, gli assunti di controparte non consentono di scalfire la prospettazione di sussistenza della responsabilità amministrativo-contabile.

4.1. In via preliminare, a confutazione dei postulati di controparte in punto di fatto, la Procura evidenzia che, all'esito di richieste istruttorie integrative *post* invito, Finpiemonte ha attestato espressamente che *“nessun documento connesso alla rendicontazione è pervenuto a Finpiemonte dalla ditta A., né alcuna documentazione idonea a comprovare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche”*, confermando, altresì, l'importo del credito in contestazione all'attualità.

4.2. Per quanto concerne la dannosità delle sopra-descritte condotte della convenuta, la Procura ha ritenuto che nel caso all'esame si versi nell'ipotesi di indebita percezione o di utilizzo di risorse pubbliche non conforme ai programmi sottesi al finanziamento concesso e non restituito.

4.3. Quanto all'elemento psicologico, la Procura ne ritiene il carattere doloso stante l'inottemperanza all'obbligo di rendicontazione nel termine prescritto, configurando tale condotta una palese violazione del quadro programmatico della Regione concedente.

4.4. Nessun pregio riveste, ad avviso della Procura, la produzione, in allegato alle deduzioni scritte, di documentazione asseritamente giustificativa delle

	spese sostenute, in quanto inidonea a comprovare <i>ex tunc</i> il corretto uso dei	
	fondi regionali.	
	Viene, in proposito, infatti, osservato che la rendicontazione deve essere	
	necessariamente coeva alla scadenza del relativo termine (o comunque	
	sufficientemente tempestiva), anche al fine di consentire adeguati controlli da	
	parte di Finpiemonte (<i>ex multis</i> , Corte conti, sez. Piemonte n. 97/2023).	
	Né, ad avviso della Procura, possono essere opponibili, in questa sede,	
	eventuali asseriti inadempimenti da parte di terzi garanti anche in termini di	
	attualità del danno azionabile con il presente atto.	
	4.5. Alla luce di quanto precede, sussistono – secondo la valutazione	
	dell’Ufficio inquirente – tutti i presupposti per l’esercizio dell’azione pubblica	
	di responsabilità patrimoniale a titolo di dolo (o, in subordine, di colpa grave)	
	nei confronti della convenuta nel presente giudizio, per il danno erariale da	
	risarcire in favore di Finpiemonte/Regione Piemonte, pari, all’attualità, ad euro	
	5.242,11 oltre ulteriori interessi e rivalutazione monetaria, salva ogni diversa	
	quantificazione, anche maggiore, ritenuta di giustizia, ed in particolare:	
	il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il fatto dannoso; la	
	condotta illecita produttiva di pregiudizio erariale; il danno erariale cagionato	
	all’Amministrazione regionale, ad oggi non risarcito, pari ad euro 5.242,11	
	oltre ad ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici	
	ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), contestato in questa	
	sede secondo i suindicati criteri; il nesso di causalità tra l’evento lesivo e il	
	comportamento anti-doveroso contestato alla convenuta.	
	5. La convenuta non risulta costituita.	
	6. Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	- pag. 10 di 17 -	

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia della convenuta, così come riportato in epigrafe nell'atto di citazione, che non risulta costituita nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza.

2. Il Collegio, valutando di poter decidere la causa nel merito, senza necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritiene che la domanda debba essere accolta.

Gli accertamenti in atti confermano, infatti, lo svolgimento dei fatti così come descritti in citazione e richiamati in narrativa.

Risultano acclarati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale nei termini di seguito evidenziati.

2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo alla convenuta che, in virtù del percepimento del pubblico finanziamento *diviene compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione del finanziamento medesimo; sicché, egli può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell'ente pubblico erogante* (cfr. Corte conti, Sez. giur. Piemonte, n. 97/2023; n. 56/2023).

2.2. Passando alla disamina della condotta, dalla complessiva lettura della documentazione in atti, nel dettaglio riportata in narrativa, e in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, alla quale la magistratura contabile, nelle proprie pronunce, ha dato continuità (cfr. Corte dei conti, Sezione II di

	appello, sentt. n.203/2019 e n.518/2019), risulta evidente un quadro normativo	
	e fattuale dal quale emerge lo svolgimento di condotte dolose che hanno	
	integrato gravi irregolarità, nonché il mancato perseguimento delle finalità del	
	finanziamento, se non un vero e proprio sviato impiego della stessa.	
	Del resto, come correttamente sostenuto nell’atto di citazione, lo “sviamento”	
	delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi in un’indebita fruizione, come	
	avvenuto nel caso di specie, ove l’impresa è stata destinataria del finanziamento	
	in esame, poi revocato da Finpiemonte per le ragioni espresse nel relativo	
	provvedimento e nel dettaglio riportate in narrativa.	
	2.2.1. In sintesi, violando le previsioni del bando, l’impresa non ha presentato	
	nei termini, né successivamente, la rendicontazione finale, non dando atto	
	quindi del soddisfacimento delle finalità pubblicistiche perseguite e per le quali	
	il contributo era stato erogato, con ciò frustrando le finalità che	
	l’amministrazione pubblica si prefiggeva di raggiungere con il finanziamento.	
	Trattasi di condotta che, unitamente alla circostanza della perdita della qualifica	
	di impresa commerciale per cessazione dell’attività prima dell’approvazione	
	della rendicontazione, ha costituito causa di revoca totale dell’agevolazione	
	concessa, determinando un danno all’erario rappresentato dall’importo erogato	
	e non restituito.	
	Sul punto, vale quanto ricordato dalla Procura nell’atto introduttivo di questo	
	giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi	
	comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di	
	finanziamenti pubblici, ha precisato che <i>“il sistema di sovvenzioni messo a</i>	
	<i>punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull’adempimento da</i>	
	<i>parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere</i>	
	- pag. 12 di 17 -	

il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi” e che “il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre C465/10).

2.2.2. Occorre, in proposito, evidenziare che, come precisato dalla Procura regionale, che, all’esito di richieste istruttorie integrative post invito, con riferimento alla documentazione asseritamente prodotta dalla convenuta (cfr. precedente punto 3.3. della parte in fatto), Finpiemonte ha attestato espressamente che “nessun documento connesso alla rendicontazione è pervenuto a Finpiemonte dalla ditta A., né alcuna documentazione idonea a comprovare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche”, confermando, altresì, l’importo del credito in contestazione all’attualità.

2.2.3. Va aggiunto che, in ogni caso, l’eventuale Procura, la produzione di documentazione asseritamente giustificativa delle spese sostenute, non può in

	astratto ritenersi inidonea a comprovare <i>ex tunc</i> il corretto uso dei fondi	
	regionali.	
	Infatti, la rendicontazione deve essere necessariamente coeva alla scadenza del	
	relativo termine (o comunque sufficientemente tempestiva), anche al fine di	
	consentire adeguati controlli “sul posto” e in concreto da parte di Finpiemonte	
	(<i>ex multis</i> , Corte conti, sez. Piemonte n. 97/2023).	
	2.3. Per quanto ampiamente esposto, emerge con evidenza il nesso di causalità,	
	rispetto al danno erariale contestato, della condotta antigiuridica della	
	convenuta, che ha presentato la domanda di finanziamento ed ottenuto lo stesso	
	senza rispettare le disposizioni previste dal bando, e il danno erariale	
	conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo percepito.	
	2.4. Quanto all’elemento soggettivo, in primo luogo va ricordato, come più	
	volte ritenuto da questa Sezione, che la richiesta di un finanziamento a valere	
	su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una	
	condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del	
	contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità	
	predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento coerente e rigoroso	
	rispetto delle modalità di richiesta, di fruizione, nonché di rendicontazione. Ciò,	
	anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di titolare di un’impresa	
	e il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo	
	titolare (nella specie la convenuta B.) è implicitamente garante del	
	buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso che, in	
	definitiva, si iscrive nel generale principio costituzionale del buon andamento	
	(cfr. questa Sezione, sentt. n.227/2022, n.56/2023 e n.97/2023).	
	Tanto premesso, nel caso all’esame, a giudizio di questo Collegio,	
	- pag. 14 di 17 -	

l'antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, così come

accertata, appare chiaramente compatibile con una qualificazione dolosa della

stessa.

In particolare, risulta confermata la connotazione in termini di intenzionalità

della condotta, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale (cfr., da ultimo,

di questa Sezione, sentt. n.56/2023 e n.97/2023), riconducibile a un

inadempimento volontario ovvero cosciente dell'obbligazione contrattuale,

segnatamente di quella di rendicontazione, non soltanto sotto il profilo

meramente formale, ma in quanto presupposto indispensabile - secondo i

principi generali contabili di trasparenza e verificabilità dettati dalla l.

n.196/2009 (Allegato 1 "Principi contabili generali") in materia di finanza

pubblica – per consentire il controllo dell'effettivo impiego delle risorse

assegnate per il conseguimento della pubblica finalità (cfr., *ex multis*, Corte dei

conti, Sez. I, sentt. n.143/2007 e n.358/2007). Tanto, peraltro, senza che sia

necessario accertare, in capo al responsabile, il requisito della piena

consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l'Erario (cfr.

Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n.128/2015).

Nella specie, peraltro, risulta chiaramente come la condotta della convenuta si

sia contraddistinta, non solo per la cosciente violazione delle disposizioni

previste dal bando, ma anche, per tutto quanto sopra illustrato, anche per il

consapevole sviamento delle risorse pubbliche ricevute, non essendosi dato atto

dell'utilizzo delle stesse per le finalità per cui erano state destinate.

2.5. In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso risulta essere pari al

finanziamento non restituito, per complessivi euro 5.242,11.

3. In conclusione, risulta accertata l'antigiuridicità della condotta causativa del

	danno contestato per l'importo complessivo di euro 5.242,11, compatibile, a	
	giudizio di questo Collegio, con una connotazione dolosa, caratterizzata dalla	
	consapevole inosservanza delle regole proprie dei finanziamenti percepiti.	
	4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in	
	dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, dichiara la contumacia della convenuta e	
	definitivamente pronunciando, condanna B.M., in proprio e nella	
	qualità di titolare e rappresentante legale dell'impresa individuale A.	
	DI B.M. (ora cessata), al pagamento, in favore di	
	FINPIEMONTE S.p.A., di complessivi euro 5.242,11	
	(cinquemiladuecentoquarantadue/11), comprensivi di rivalutazione monetaria,	
	oltre interessi legali dai singoli pagamenti dei contributi percepiti al saldo.	
	Condanna la medesima convenuta, al pagamento delle spese di giudizio in	
	favore dell'Erario, liquidate in euro 512,87 (cinquecentododici/87).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025, con	
	l'intervento dei magistrati:	
	Marco PIERONI Presidente relatore	
	Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere	
	Cristiano BALDI Consigliere	
	Il Presidente estensore	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	- pag. 16 di 17 -	

Depositata in Segreteria il 26/03/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale.

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 26/03/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente